



COMUNE DI MALITO

Provincia Cosenza

P.zza Mancini, 1 – tel. 0984968005 – fax 0984968006

Cod. Fisc./P.iva 80004010783 – 01672950787

Sito web: www.comune.malito.cs.it – info: tecnico@comune.malito.cs.it

Prot. n. _____

ORDINANZA N. 65

del 29/06/2022

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI - ANNO 2022

IL SINDACO

Premesso:

- che il territorio comunale è in buona parte ricoperto da aree boschive per le quali si impongono particolari cautele per la salvaguardia e la prevenzione dagli incendi;
- che le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetazionali del territorio collinare comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità, stante la discreta densità di fabbricati contermini alle zone boscate (aree di interfaccia);

Tenuto conto che:

- il T.U. di Protezione Civile stabilisce che:

- a) sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (comma 1);
- b) la prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione (comma 3);

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile, esercita le funzioni attribuitegli da specifiche disposizioni di legge;

Rilevato che:

- gli incendi si verificano con maggiore frequenza dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno;
- ai sensi della L. 7 giugno 2000, n. 150 gli Enti Locali devono promuovere l'informazione alla popolazione in tema di attenzione sul problema di protezione e salvaguardia degli ambienti naturali e favorire la conoscenza delle disposizioni normative al fine di facilitarne l'applicazione;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Per quanto premesso e ritenuto.

ORDINA

- non è consentita l'accensione delle stoppaie prima del 30 settembre dell'anno in corso ed è vietata anche dopo tale data se spirano venti impetuosi;

- è vietato a chiunque, fino al 30 settembre, di accendere fuochi all'aperto di qualunque natura;

- lungo tutto il confine delle proprietà private con le strade pubbliche ed i sentieri di uso pubblico, nonché i boschi delle zone condotte a pascolo, interessate o meno da vincoli forestali di qualunque natura, i proprietari dovranno costituire una zona di rispetto larga almeno mt 10 (dieci) con eliminazione di cespugli, arbusti, foglie, rami o sterpi secchi;

- i proprietari di cascinali, fienili, ricoveri, stalle od altre costruzioni e impianti agricoli dovranno lasciare, intorno ai perimetri dei detti fabbricati ed impianti agricoli, una zona di rispetto, priva di foglie, rami o sterpi secchi o seccume vegetale in genere, larga almeno mt 10 (dieci);

DEMANDA

al Responsabile del Servizio Tecnico ed al Vigile Urbano locale di curare l'esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE CHE

- restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo le vigenti normative;

INFORMA CHE

- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE CHE

- la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché affissa nelle bacheche cittadine;

b) sia comunicata alla Prefettura di Cosenza, al Servizio Tecnico, al Vigile Urbano Locale, al Servizio

Protezione Civile della Regione, ai Vigili del Fuoco di Cosenza, al comando del Corpo Forestale dello Stato.

Malito li 28.06.2022



Il Sindaco
(Dr. Francesco Mario De Rosa)